



Comitato regionale per le comunicazioni

**PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI
DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI**

DELIBERAZIONE N. 8 del 28 marzo 2012

OGGETTO	Definizione della controversia CE.TE.CO. xxx contro Telecom Italia xx
----------------	---

	Pres.	Ass.
Presidente: Mario Capanna	X	
Membro: Giuseppe Bolognini	X	
Membro: Oliviero Faramelli	X	
Membro: Matteo Fortunati		X
Membro: Margherita Vagaggini		X

Presidente: Mario Capanna

Estensore: Sabrina Di Cola

Il Verbalizzante: Simonetta Silvestri



Comitato regionale per le comunicazioni

Definizione della controversia

CE.TE.CO. xxx contro Telecom Italia xxx

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 “Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale” e il successivo regolamento di organizzazione attuativo della stessa;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481 “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle Telecomunicazioni e radiotelevisivo” e, in particolare, l’art. 1, comma 6, lett. a), n. 14 e il comma 13 dello stesso art. 1;

VISTO l’art. 84 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTE la legge regione dell’Umbria 11 gennaio 2000 n.3 recante “norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni” e la Deliberazione del Consiglio regionale 25 settembre 2000 n.18 recante “regolamento per il funzionamento e l’organizzazione e codice etico del Comitato regionale per le comunicazioni”;

VISTA la legge regionale 16 settembre 2011 n.8 “semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;

VISTA la Delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/CONS e successive modificazioni e integrazioni recante “Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”(di seguito Regolamento);

VISTA la Delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 529/09/CONS recante “approvazione linee guida relative all’attribuzione delle deleghe ai corecom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche” ;

VISTO l’Accordo quadro sottoscritto il 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome ;

VISTA la convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’articolo 3 dell’Accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Umbria, sottoscritta il 16 dicembre 2009;



Comitato regionale per le comunicazioni

VISTA la Delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP "Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b), numero 2, della L. 31 luglio 1997, n. 249";

VISTA la Delibera n.73/11/CONS "approvazione del regolamento in materia d'indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori ed individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett.g) della legge 14 novembre 1995 n.481" (di seguito Regolamento Indennizzi);

VISTA l'istanza e la documentazione alla medesima allegata pervenuta il 06 giugno 2011 - prot. n.2671- con la quale la società CE.TE.CO. xx, corrente in xxxxxxxxxxxx ha chiesto l'intervento del Comitato regionale per le comunicazioni dell'Umbria (di seguito CORECOM) per la definizione della controversia in essere con l'operatore Telecom Italia xxx;

VISTA la nota datata 07 giugno 2011 -prot.n 2691- con la quale il Responsabile del procedimento, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia;

VISTA la nota difensiva di Telecom Italia, pervenuta in data 05 luglio 2011 prot.n.3161 , nonché la documentazione alla medesima allegata;

VISTA la nota di replica del rappresentante dell'utente pervenuta il 16 luglio 2011-prot.n.3384;

VISTA la relazione del responsabile del procedimento del 13 marzo 2012 e la proposta del Dirigente del Servizio;

UDITA la relazione del Consigliere Oliviero Faramelli;

CONSIDERATO

quanto segue:

1. OGGETTO DELLA CONTROVERSIA

1.1-L'istante CE.TE.CO. Xxx nei propri scritti difensivi, in sintesi, con riferimento al rapporto di fornitura di servizi telefonici in corso con l'operatore Telecom Italia e di cui al contratto codice cliente n.xxxxxxxx, rappresenta quanto segue:

a)-di essere intestatario di n.9 SIM di cui una, avente numero 333xxxxxxxx;

b)-di avere parzialmente contestato le fatture riferite al primo ed al secondo bimestre 2011 emesse dall'operatore e precisamente di avere contestato gli addebiti riferiti al traffico wap, in quanto a sé non riferibili perché servizi non richiesti o comunque non consapevolmente attivati/generati;

c)-per quanto fatturato da Telecom il traffico contestato sarebbe stato generato dalla SIM numero 333xxxxxxxx installata su apparato fornito in comodato da Telecom;



Comitato regionale per le comunicazioni

d)-di avere provveduto, nel rispetto dei termini di scadenza di ciascuna fattura, al pagamento degli importi fatturati e non contestati;

e)-l'operatore non ha segnalato l'anomalia del traffico generato, né ha risposto ai reclami;

f)-dal 27 aprile 2011 al 10 maggio 2011 l'operatore ha sospeso l'erogazione dei servizi su tutte le nove sim, per un totale di 13 giorni. La sospensione non è stata preceduta da avvisi dell'operatore.

Sulla base di detta rappresentazione l'istante richiede nei confronti di Telecom:

-lo storno degli importi contestati con conseguente regolarizzazione contabile della sua posizione;

-il rimborso della complessiva somma di euro 74,19 di cui euro 68,02 riferiti al maggior importo pagato sulla fattura 1° bimestre 2011 ed euro 6,17 riferiti al maggior importo pagato sulla fattura 2° bimestre 2011;

-la disattivazione su tutte le sim dei servizi non richiesti di navigazione e traffico dati;

-il pagamento di euro 1.800 a titolo d'indennizzo per l'illegittima attivazione di servizi non richiesti e per il mancato riscontro ai reclami;

-il pagamento di euro 1.500 a titolo d'indennizzo per la sospensione illegittima del servizio su tutte le nove sim.

1.2-L'operatore Telecom nei propri scritti difensivi, in sintesi, rappresenta quanto segue:

a)-la società istante ha sottoscritto in data 29 settembre 2010 contratto "multibusiness" avente profilo tariffario denominato "1 cent premium" per nove linee mobili. Tale contratto non prevede il noleggio, l'acquisto, né il comodato di apparati telefonici;

b)-su tale contratto l'utente ha attivato in un momento successivo l'opzione denominata "mobiweb" che consente lo svolgimento di traffico a fronte del pagamento di un canone mensile predeterminato;

c)-il traffico contestato è stato generato dall'utente e correttamente fatturato. Ciononostante Telecom ha offerto di stornarlo, ma l'utente ha rifiutato;

d)-la sospensione dei servizi sulle nove sim è stata effettuata perché l'utente non ha provveduto al saldo della fattura del 1° bimestre 2011;

e)-al fine di definire bonariamente la controversia propone lo storno dell'importo del traffico riferito alle connessioni wap pari a complessivi euro 3.645,84 ed il pagamento di euro 1.500 a titolo d'indennizzo per la sospensione dei servizi e per il mancato riscontro ai reclami.

2. RISULTANZE ISTRUTTORIE E VALUTAZIONI IN ORDINE AL CASO IN ESAME

2.1-E' fatto pacifico che il contratto *inter partes* ha ad oggetto abbonamento "affari" per nove utenze mobili aziendali.



Comitato regionale per le comunicazioni

E' fatto pacifico che l'istante, successivamente al ricevimento della fattura 1° bimestre 2011 ha richiesto ed ottenuto, su detto contratto, l'attivazione di un'opzione tariffaria che consente il pagamento a forfait del traffico wap. Dai documenti contrattuali prodotti dall'operatore risulta che detta opzione è stata richiesta dall'utente in data 13 gennaio 2011 ed è denominata "mobiweb".

2.2-L'operatore non ha contestato di avere ricevuto i reclami dell'istante e di cui alle missive in atti datate 18 gennaio 2011 e 24 marzo 2011 contenenti la specifica contestazione del traffico wap in questione, generati dall'utenza numero 333xxxxxxx e contabilizzati dall'operatore nelle fatture del 1° e del 2° bimestre 2011.

Inoltre l'istante ha prodotto la ricevuta d'invio e di avvenuto ricevimento della missiva 18 gennaio 2011 al numero verde di Telecom 800423131, indicato nelle fatture come recapito per le comunicazioni scritte della clientela.

Per quanto riguarda la missiva 24 marzo 2011 l'istante ha prodotto copia della relativa ricevuta d'invio della raccomandata a/r n.xxxxxxx del 24 marzo 2011 con destinatario "Telecom Italia c/o centro servizi Abramo Customer Care-casella postale 333-88900 Crotone".

Tale indirizzo risulta nelle fatture in atti e nella carta dei servizi di Telecom Italia quale recapito per comunicazioni scritte della clientela.

L'istante non ha prodotto l'avviso di avvenuto ricevimento di detta raccomandata, ma da ricerca effettuata sul sito web "Posteitaliane" risulta che la medesima è stata consegnata alla sportello del centro postale di "KR Crotone REC." in data 30 marzo 2011.

La possibilità di ricercare e ricostruire il percorso della posta raccomandata è espressamente previsto dalla Carta della qualità del servizio pubblico postale emanata con D.M.26 febbraio 2004 n.13845 (pubblicato in G.U. 29/3/2004 n.74) ed assicurato mediante la tracciatura elettronica "dovequando" (informazioni reperibili sia al numero verde che in internet).

Oltre a ciò va tenuto in considerazione che la giurisprudenza di legittimità da tempo afferma che la prova dell'avvenuto ricevimento della lettera raccomandata può essere provato a mezzo "la presunzione fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale" (cfr. Cassazione civile sez. III 08 agosto 2007 n.17417 e Cassazione civile sez.II 15 febbraio 1999 n.1265).

Ne consegue che nella specie deve considerarsi raggiunta la prova dell'avvenuto ricevimento in data 30 marzo 2011 della raccomandata sopra indicata contenente la contestazione del traffico wap 2° bimestre 2011

Nella specie va dunque ritenuto provato che l'istante ha tempestivamente contestato il traffico wap contabilizzato nelle fatture Telecom del 1° e del 2° bimestre 2011.

In atti non risulta che Telecom abbia dato riscontro ai detti due reclami.



Comitato regionale per le comunicazioni

Ciò dà diritto all'istante di ottenere dall'operatore il pagamento di un indennizzo per omesso riscontro al reclamo, il cui importo va determinato tenendo conto di quanto segue.

La controversia è stata introdotta dopo l'entrata in vigore del Regolamento Indennizzi e, quindi, ai sensi dell'art.5, comma 2 del medesimo regolamento, la determinazione del *quantum* va effettuata in base alle previsioni ivi contenute.

Nella specie le disposizioni da prendere a riferimento sono le seguenti:

-art.2, comma 1 (dell'Allegato A) il quale prevede la non applicazione del regolamento nel caso in cui nel verbale di esito negativo del tentativo di conciliazione risulti l'impegno dell'operatore al pagamento degli indennizzi contrattualmente stabiliti;

-art.2, comma 2 (dell'Allegato A), il quale stabilisce che vanno applicati gli indennizzi contrattualmente stabiliti qualora di importi unitari superiori a quelli del regolamento indennizzi indipendentemente dai limiti massimi eventualmente previsti;

-art.4 , comma 1 (dell'Allegato A), il quale prevede l'indennizzo giornaliero, per ciascun servizio non accessorio, di € 7,50 che nel caso di sospensione di uno o più servizi avvenuta senza che ve ne fossero i presupposti , ovvero in assenza del previsto preavviso;

-art.11 (dell'Allegato A), il quale prevede l'indennizzo giornaliero di € 1,00 per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di € 300,00 per il mancato riscontro al reclamo entro i termini stabiliti dalla carta dei servizi o dalle delibere dell'Autorità , includendo in detto calcolo anche i reclami reiterati o successivi qualora riconducibili al medesimo disservizio;

-art.12 comma 2 (dell'allegato A) il quale prevede per le utenze "affari" il raddoppio degli indennizzi giornalieri previsti dagli articoli da 3 a 6.

Nella specie l'operatore nel verbale di mancata conciliazione 30/5/2011 ha proposto lo storno della posizione debitoria, senza impegnarsi a tale *facere*, tanto è vero che nel corso della presente procedura lo stesso ha reiterato detta proposta.

La carta dei servizi Telecom (versione estratta dal sito web dell'Agcom) prevede che i reclami vanno evasi entro il termine massimo di trenta giorni e che il ritardo o omesso riscontro dà diritto, *"per ogni cinque giorni lavorativi di ritardo ad una somma pari al canone base di abbonamento mensile del profilo prescelto e, comunque non superiore complessivamente a € 180,76, né inferiore a €5,16"*.

Poiché dai documenti contrattuali in atti non è dato evincere l'importo del canone di abbonamento base del profilo "1cent premium" , deve dedursi che nella specie gli indennizzi contrattualmente stabiliti non risultano di importi unitari superiori a quelli del regolamento indennizzi e, quindi, nella determinazione degli indennizzi va tenuto conto esclusivamente di quanto riconosciuto dal Regolamento Indennizzi.



Comitato regionale per le comunicazioni

Per il mancato riscontro al reclamo quindi va applicato l'indennizzo previsto dall'art. 11 del Regolamento Indennizzi, pari ad €1,00 giornalieri (con tetto massimo di € 300).

Nella specie il periodo indennizzabile va determinato tenendo conto che il primo reclamo del 18 gennaio 2011 doveva essere evaso entro il 17/2/2011 e che l'utente ha avuto il primo contatto utile con l'operatore il giorno dell'udienza di conciliazione, cioè il 30 maggio 2011.

Ne risulta che l'indennizzo giornaliero di € 1,00 va calcolato per 102 giorni, con conseguente riconoscimento all'istante della somma di **euro 102,00** a titolo d'indennizzo per omesso riscontro al reclamo.

Poiché il secondo reclamo in atti, pervenuto all'operatore in data 30 marzo 2011, è relativo al medesimo disservizio, per il disposto dell'art.11 del Regolamento Indennizzi sopra riportato, non può essere fonte di ulteriore indennizzo in favore dell'istante.

2.3-L'operatore non ha contestato che l'istante ha pagato gli importi non contestati di dette fatture, anzi ha dichiarato che la sospensione dei servizi è stata eseguita per il mancato saldo della fattura 1° bimestre 2011 e che la morosità dello stesso è relativa al solo traffico wap, con il che ammettendo di avere ricevuto dall'istante il pagamento di quanto fatturato e non contestato dallo stesso pari ad euro 908,45 (iva inclusa) per la fattura 1° bimestre 2011 e ad euro 1.067,10 (iva inclusa) per la fattura 2° bimestre 2011.

Inoltre, l'istante ha prodotto copia della contabile della Banca delle xxxx da cui risulta un bonifico di euro 1.067,10 in favore di Telecom Italia per la causale "saldo fattura 2° bim. 2011 riconteggiata senza importo per traffico wap non sviluppato".

Va dunque ritenuto provato che l'istante ha eseguito i pagamenti del traffico non contestato.

Relativamente al traffico contestato l'operatore non ha provato la riferibilità dello stesso all'istante, né la correttezza della contabilizzazione del prezzo indicato nelle fatture in questione.


Circa la riferibilità del traffico va rilevato che la fatturazione contestata in atti non costituisce prova dell'esistenza del credito, trattandosi di documento unilateralmente predisposto dall'imprenditore (cfr. da ultimo Cass. Civile sez. VI 11 marzo 2011 n.5915).

Circa la correttezza del prezzo applicato va rilevato che i documenti contrattuali depositati dall'operatore non evidenziano i prezzi/tariffe del profilo tariffario "1cent premium".

Quindi, nella specie deve necessariamente concludersi che non risulta provato il complessivo credito, pari a complessivi **euro 3.645,84** dichiarato da Telecom sia all'udienza di conciliazione che negli scritti difensivi relativi alla presente procedura.

Tale somma deve essere **stornata** con ulteriore obbligo per l'operatore di regolarizzare la posizione amministrativa e contabile della società istante.

Poiché l'istante ha pagato la somma di euro 908,45 (iva inclusa al 20%) sulla fattura 1° bimestre 2011 in atti (prodotta dall'istante) avente importo complessivo di euro 2.737,87 e la somma di



Comitato regionale per le comunicazioni

euro 1.067,10 (iva inclusa) sulla fattura 2° bimestre 2011 in atti (prodotta dall'istante) avente importo complessivo di euro 2.809,33 ne risulta che l'istante ha versato indebitamente la somma di euro 0,11 sulla prima fattura (l'importo si ottiene sottraendo all'importo di € 2.737,98 -corrispondente alla somma tra il traffico wap contestato pari ad euro 1.829,53 -iva inclusa- e quanto pagato pari ad euro 908,45- la somma di euro 2.737,87 pari all'importo della fattura in questione) e la somma di euro 6,49 sulla seconda fattura (l'importo si ottiene sottraendo all'importo di € 2.815,82 -corrispondente alla somma tra il traffico wap contestato pari ad euro 1.748,72 -iva inclusa- e quanto pagato pari ad euro 1.067,10- la somma di euro 2.809,33 pari all'importo della fattura in questione). E così in totale **euro 6,60** che devono essere **rimborsati** dall'operatore all'istante.

Le somme da rimborsare in quanto indebitamente pagate, ai sensi dell'art. 2033 del codice civile vanno maggiorate degli interessi legali dal giorno della domanda (06 giugno 2011) al saldo.

2.4-Dai documenti in atti, segnatamente dalle contestazioni dell'utente del 18 gennaio 2011 e del 24 marzo 2011 non risultano attivazioni di servizi non richiesti quanto piuttosto la contestazione di "traffico". Inoltre, in atti risulta provato che l'utente ha attivato un'opzione tariffaria per la navigazione ed il traffico dati.

Ne consegue che quanto richiesto dall'utente in termini di **disattivazione** dei servizi di navigazione e traffico dati, come pure a titolo d'indennizzo per attivazione di servizi non richiesti deve essere **rigettato**.


2.5-Per quanto riguarda la censura di illegittima sospensione dei servizi telefonici su 09 utenze per il periodo di 13 giorni (dal 27 aprile 2011 al 10 maggio 2011) e di mancato preavviso della sospensione medesima, da cui la conseguente domanda di indennizzo, vanno fatte le seguenti considerazioni

E' fatto pacifico che le 09 utenze sono state sospese per 13 giorni consecutivi nel periodo sopra indicato.

L'art.5 del Regolamento prevede che l'operatore deve informare l'utente con congruo preavviso della sospensione del servizio, la quale può essere attuata solo in caso di ripetuti ritardi di pagamento o di ripetuti mancati pagamenti. Detto articolo stabilisce che non può essere inteso come mancato pagamento il pagamento parziale di una o più fatture qualora l'omesso pagamento riguardi addebiti oggetto di contestazione.

Nella specie Telecom ha dichiarato di avere preavvertito l'istante, ma non ha provato tale circostanza; infatti Telecom ha prodotto la missiva datata 2 aprile 2011 indirizzata alla società istante, contenente sollecito di pagamento con preavviso di sospensione, ma non ha prodotto la relativa ricevuta di avvenuto recapito.

Inoltre, dagli atti risulta provato che l'istante ha omesso di pagare solo gli importi oggetto di contestazione.



Comitato regionale per le comunicazioni

Ne risulta l'illegittimità della sospensione attuata da Telecom.

Ciò attribuisce all'istante il diritto di ottenere da detto operatore il pagamento di un indennizzo per la subita illegittima sospensione dei servizi telefonici per n.13 giorni consecutivi sulle 09 sim aziendali allo stesso intestate. La determinazione di detto indennizzo va effettuata, per le ragioni sopra evidenziate, prendendo a riferimento l'indennizzo giornaliero di € 7,50 previsto dall'art. 4 con la maggiorazione, pari al doppio, prevista dall'art. 12, comma 2 del Regolamento Indennizzi.

Fatti i calcoli (€ 15 x gg.13x9 utenze)) risulta che l'istante ha diritto al riconoscimento di **euro 1.755,00** a titolo d'indennizzo per la subita illegittima sospensione di numero 9 utenze per 13 giorni consecutivi.

2.6-Poiché gli indennizzi riconosciuti da questa Autorità devono soddisfare, ai sensi dell'art. 84 del codice delle comunicazioni elettroniche, il requisito dell'equità e, quindi, devono tenere indenne l'istante dal decorso del tempo necessario alla definizione della procedura di risoluzione della controversia, tutti gli indennizzi come sopra determinati devono essere maggiorati dell'importo corrispondente agli interessi legali da calcolarsi dalla data di presentazione dell'istanza di definizione fino al saldo effettivo.

2.7-Le spese di procedura, considerata l'accertata responsabilità dell'operatore, vengono poste a carico di quest'ultimo e determinate ai sensi del par. III.4.4 della delibera Agcom n. 529/09/CONS.

DELIBERA


in parziale accoglimento dell'istanza presentata il 06 giugno 2011 - prot. n.2671- dalla società CE.TE.CO xxx , corrente xxxxxxxxxxxxxx l'operatore **TELECOM ITALIA xxx** in persona del legale rappresentante pro-tempore è tenuto a:

a)-annullare , per i motivi sopra indicati, la contabilizzazione a debito della società CE.TE.CO xxx della complessiva somma di **euro 3.654,84** con obbligo di regolarizzazione della relativa posizione amministrativa e contabile;

b)-corrispondere alla società CE.TE.CO xxx, per i motivi sopra indicati, la complessiva somma di **€ 1.863,60** (di cui € 6,60 a titolo di rimborso, € 102 a titolo d'indennizzo per omesso riscontro ai reclami ed € 1.755 a titolo d'indennizzo per illegittima sospensione delle utenze) oltre interessi legali a decorrere dal 06 giugno 2011 al saldo effettivo;

c)-corrispondere alla società CE.TE.CO la somma di **€ 50** a titolo di spese di procedura, ai sensi del par. III.4.4 della delibera Agcom n. 529/09/CONS.

Salva la facoltà per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5 del Regolamento.



Comitato regionale per le comunicazioni

L'operatore sopra indicato è tenuto ad effettuare i sopra indicati pagamenti a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato alla società istante e a comunicare a questo CO.RE.COM. l'avvenuto adempimento della presente deliberazione entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

In forza dell'art.19, 3° comma del Regolamento il presente provvedimento costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art.98, comma 11 del D.Lgs.01 agosto 2003 n.259.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, let. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

A cura dell'Ufficio la comunicazione alle parti del presente provvedimento.

Perugia, 28 marzo 2012

IL PRESIDENTE

(Mario Capanna)

IL CONSIGLIERE RELATORE

(Oliviero Faramelli)

per attestazione di conformità a quanto deliberato

Il Dirigente

(Simonetta Silvestri)